

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BERNARDINETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1967

Modifica del trattamento di pensione privilegiato ordinario dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, degli allievi dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè dei Corpi organizzati militarmente e dei loro superstiti, in caso di morte

ONOREVOLI SENATORI. — L'importo delle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria dei militari e graduati di truppa e degli allievi dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nonchè dei Corpi organizzati militarmente, definite genericamente « tabellari », viene ora determinato — a norma dell'articolo 100 del regio decreto 21 gennaio 1895, n. 70 — aumentando la pensione massima di riposo dei suoi due terzi.

Applicando la norma del sopracitato articolo 100 agli importi delle pensioni massime di riposo (stabiliti con le tabelle allegato A di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20);

tenuto conto dei sotto notati successivi aumenti:

dal 1° luglio 1957, 6 per cento (articolo 9 della legge 11 luglio 1956, n. 734);

dal 1° luglio 1958, 6 per cento (articolo 9 della legge 11 luglio 1956, n. 734);

dal 1° luglio 1963, 45 per cento (legge 21 febbraio 1963, n. 356);

dal 1° luglio 1965, 11 per cento (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754);

applicando, altresì, all'importo della pensione di prima categoria, le percentuali

previste dall'articolo 3 — primo comma — del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (80, 75, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento, rispettivamente per la 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, 7^a e 8^a categoria),

le pensioni privilegiate ordinarie « tabellari » suddette risultano attualmente dell'importo annuo lordo indicato nel sottototale prospetto, tenuto anche conto dell'arrotondamento per eccesso a lire 100, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, richiamato nel secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754:

Categoria	Pensioni privilegiate ordinarie annue		
	Caporal-maggiore e caporale	Appuntato e soldato	Allievi dei Corpi speciali
1 ^a	265.700	235.300	253.500
2 ^a	212.500	188.400	202.800
3 ^a	199.500	176.700	188.900
4 ^a	186.000	164.800	177.400
5 ^a	159.600	141.200	152.200
6 ^a	133.000	117.700	126.800
7 ^a	106.500	94.400	101.500
8 ^a	80.100	70.800	76.200

Nel regio decreto 21 gennaio 1895, n. 70 sopracitato (dal quale derivano tutte le successive leggi sulle pensioni), all'articolo 102 è detto che «... sono considerati come parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti per i militari di truppa...» e ciò agli effetti del trattamento di pensione.

Agli effetti del trattamento di pensione si sarebbe dovuto, quindi, conteggiare, in aggiunta alla paga: il vitto, l'alloggio, il vestiario, eccetera. Sul totale costo (paga più mantenimento) di un soldato in servizio, si sarebbe dovuta calcolare la base pensionabile agli effetti della determinazione della pensione massima di riposo, poi della pensione dell'invalido di prima categoria e, successivamente — nelle percentuali stabilite — quelle delle altre categorie di invalidità.

Se tale calcolo globale venisse oggi operato, la base pensionabile sarebbe di circa 50 mila lire mensili, cosicchè la pensione dell'invalido di prima categoria sarebbe dello stesso importo di lire 50.000 mensili e quella delle altre categorie sarebbe, via via, di importo decrescente fino ad un minimo di lire 15.000 mensili circa per l'ottava categoria: ciò applicando alla pensione del soldato le stesse disposizioni in vigore per gli ufficiali, i sottufficiali e gli altri militari dei soli Corpi speciali, per i quali la pensione stessa è liquidata in misura uguale all'ultimo stipendio o paga, quando l'infermità o la lesione sia riconosciuta ascrivibile alla prima categoria, e nella misura dell'80, 75, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione di prima categoria per le infermità o le lesioni ascrivibili, rispettivamente, alle categorie 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, 7^a e 8^a (articolo 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833).

Agli stessi risultati si giunge se si considera che la paga iniziale di un inserviente delle Amministrazioni centrali dello Stato (personale della carriera ausiliaria già con coefficiente 142) era di lire 426.000 annue, cioè di lire 35.500 mensili lorde, elevate poi, ai fini della pensione, a lire 681.600, per effetto dell'aumento complessivo del 60 per cento a norma della legge 27 settembre 1963, numero 1315 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754.

Sembra equo che il caporal maggiore, il caporale, il soldato e l'allievo di Corpo speciale, vengano trattati all'incirca come l'inserviente all'atto in cui vengono posti in quiescenza privilegiata ordinaria a causa di invalidità contratta in servizio e per causa di esso. Lo stesso ragionamento, ovviamente, vale nei riguardi dei loro congiunti in caso di morte dovuta a causa di servizio (pensione privilegiata indiretta o di reversibilità).

Difatti la paga che il militare riceve durante il servizio, come ampiamente dimostrato sopra, deve considerarsi solo una parte dell'emolumento globale corrispostogli dallo Stato, in quanto al militare stesso viene assegnato, in natura, quello che all'inserviente viene assegnato in denaro: vitto, alloggio, vestiario, eccetera.

Tutto ciò a prescindere dal fatto che l'inserviente verrà — in ogni caso — liquidato di pensione in base allo stipendio iniziale maggiorato degli scatti biennali periodici costanti.

Onorevoli senatori. Per giungere concretamente ad un più equo trattamento di pensione privilegiata ordinaria dei cosiddetti « tabellari », raccomando alla vostra particolare attenzione l'approvazione del presente disegno di legge che prevede per essi, in sostanza, uno stato giuridico, anche se *sui generis*, con la concessione della pensione legata ad un coefficiente, teorico, da considerare ai soli fini del trattamento privilegiato di quiescenza in caso di infermità (o di morte per causa di servizio), che entrerebbe in vigore solo alla data della decorrenza della pensione, quando vengono a cessare le corrisposizioni in natura.

Tale coefficiente teorico, fissato in punti 123 (lire 3.000 a punto), dà una cifra annua di lire 369.000 che, con l'aggiunta di lire 221.400, pari all'aumento del 60 per cento verificatosi in conseguenza del recente « conglobamento », porta il totale a lire 590.400 (lire 49.200 mensili). Quest'ultima cifra corrisponde all'importo della pensione di prima categoria (100 per cento).

La pensione stessa risulta inferiore a quella del carabiniere ausiliario e del sergente che vengono liquidate, rispettivamente, in base ai coefficienti 138 e 131 e corrisponde,

all'incirca, a quella di prima categoria dell'inserviente.

Le stesse ripercussioni, in conseguenza dell'applicazione del coefficiente teorico suddetto, si verificano sulle pensioni indirette e di reversibilità spettanti ai superstiti del militare caduto in servizio o dell'invalido deceduto in data successiva a quella di decorrenza della pensione privilegiata ordinaria indiretta.

Per semplificare la procedura di liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie dei suddetti graduati e militari di truppa sembra molto opportuno che il coefficiente teorico suddetto, di 123 punti, sia lo stesso per tutti senza distinguere fra caporal maggiore e caporale, soldato e allievo.

Applicando le note percentuali alle varie categorie di invalidità, dalla 2^a all'8^a, le pensioni privilegiate ordinarie risultano degli importi annui lordi indicati qui di seguito, comprensivi anche dei due aumenti del 30 per cento già citati:

categoria 1 ^a	L.	590.400
» 2 ^a	»	472.400
» 3 ^a	»	442.800
» 4 ^a	»	413.300
» 5 ^a	»	354.300
» 6 ^a	»	295.200
» 7 ^a	»	236.200
» 8 ^a	»	177.200

Il presente disegno di legge mira, indipendentemente da quella che sarà la futura, assicurata, definitiva sistemazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati — per i quali, a norma della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, vengono ancora considerati gli stipendi, paghe e retribuzioni e gli altri eventuali emolumenti pensionabili, in vigore al 31 dicembre 1964 — alla rapida approvazione di un provvedimento che metta gli interessati in condizione di far fronte alle loro inderogabili, vitali necessità, in conseguenza anche dell'elevato costo della vita, data l'insufficiente misura delle pensioni attuali.

Ovviamente la ripercussione sulle pensioni del conglobamento già operato per il personale in servizio a decorrere dal 1° marzo 1966, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, dovrà tener conto della particolare condizione di detti militari nell'assetto definitivo delle pensioni privilegiate ordinarie dirette, indirette e di reversibilità.

In particolare:

l'articolo 1:

a) estende ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica ed agli allievi dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché dei Corpi organizzati militarmente, le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833 — che detta le norme per la liquidazione del trattamento privilegiato ordinario di quiescenza degli altri militari — e quella del terzo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, per la quale quando l'invalido abbia raggiunto il limite di anzianità per il collocamento a riposo, gli viene liquidata la pensione privilegiata in ragione della pensione di riposo accresciuta di un decimo, ove questo trattamento risulti più favorevole di quello privilegiato ordinario puro e semplice;

b) prevede, inoltre, che le pensioni privilegiate e di reversibilità dei familiari dei graduati e militari di truppa ed allievi di cui alla precedente lettera a), siano liquidate in base al 50 per cento di una pensione ordinaria massima teorica di riposo pari agli otto decimi della paga teorica, relativa al coefficiente di 123 punti, anziché in base ai massimi delle pensioni di riposo indicati nelle tabelle allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e successivi aumenti, come ora si pratica;

c) dispone che all'importo delle pensioni privilegiate ordinarie di cui alla precedenti lettere a) e b) siano aggiunte — in tutti i casi — le due integrazioni temporanee mensili lorde, del 30 per cento ciascuna, di cui alla legge 1315 del 1963 ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754;

l'articolo 2 provvede per le pensioni privilegiate ordinarie dirette, indirette e di

riversibilità, liquidate o da liquidarsi su paghe vigenti fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti contenuti nel presente disegno di legge, che dovranno essere riliquidate d'ufficio applicando tutte le disposizioni contenute nel precedente articolo;

l'articolo 3 prevede la decorrenza delle norme, contenute nei precedenti articoli 1 e 2, dal 1° gennaio 1967. La spesa, non facilmente identificabile, riguarda i Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia, i cui bilanci ne possono sopportare l'onere con i normali stanziamenti già disposti nei rispettivi capitoli delle spese riguardanti il personale.

Onorevoli senatori, nel presentare al vostro esame le nuove norme regolanti il trattamento di quiescenza dei militari oggetto del presente disegno di legge, non posso fare a meno di rilevare che tale nuovo trattamento viene concesso solo in caso di infortunio, dipendente da causa di servizio, che abbia provocato la morte o l'invalidità permanente.

I recenti episodi, sui quali il Parlamento si è più volte intrattenuto e nei quali è stato reso evidente il continuo sacrificio compiuto dai militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e delle Forze dell'ordine, mi danno la certezza che il presente disegno di legge sarà, con la massima benevolenza, da voi pienamente accolto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie dirette, indirette e di reversibilità dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi dei Carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei Corpi organizzati militarmente nonché dei loro congiunti, in caso di morte, si osservano le norme in vigore per gli ufficiali e sottufficiali, graduati e militi dei Corpi predetti.

Ai soli fini della suddetta liquidazione si considera la paga iniziale teorica lorda annua relativa al coefficiente 123 della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, dal 1° luglio 1956, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Agli importi delle pensioni privilegiate ordinarie di cui al precedente comma si aggiungono, altresì, le integrazioni temporanee mensili lorde di cui all'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315 e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754.

Art. 2.

Le pensioni privilegiate ordinarie dirette dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi dei Carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei Corpi organizzati militarmente nonché quelle privilegiate ordinarie, indirette e di reversibilità, delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi su paghe vigenti fino alla data da cui ha effetto la presente legge, devono essere riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione delle paghe calcolate nella precedente liquidazione, quella teorica lorda annua di cui all'articolo 1 della presente legge ed applicando tutte le altre disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Art. 3.

All'onere di lire tre miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con l'impiego delle maggiori entrate dell'esercizio finanziario 1967.